



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
PALERMO**

Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo

ORDINANZA N° 16 del 05.04.2017

**DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
(TEL. EMERGENZA – NUMERO BLU: 1530)**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALERMO:

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Palermo, che comprende il litorale dei Comuni da Bagheria(Capo Mongerbino) a Carini(lato sponda dx del torrente Ciachea), nonché l'isola di Ustica;
- CONSIDERATA la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327);
- VISTI gli artt. 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328);
- VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4 e il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 in materia di pesca marittima;
- VISTO il decreto interministeriale del 12 novembre 1986, relativo all'istituzione della Riserva Marina di Ustica (G.U. n° 71 del 26 marzo 1987);
- VISTA la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti -: “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei : PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE ”.
- VISTA la circolare n°5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla “Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione “ORDINANZE BALNEARI”, così come integrata dalle circolari n° 12 del 20.07.1994 e n° 22 del 10.04.1995;
- VISTA la legge 394/91, legge quadro sulle aree protette;
- VISTA la Legge n°104 del 05.02.1992 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la legge regionale 1° settembre 1998, n° 17 relativa all' “istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”.
- VISTO il decreto in data 24 luglio 2002 del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Siciliana, relativo all'istituzione della Riserva Marina di Capo Gallo - Isola delle Femmine, nonché la propria ordinanza n° 89/04 dell'agosto 2004, che ne regola la fruizione;

- VISTO l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;
- VISTO il D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;
- VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 ° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTO: il D.P.R. n°470 del 08.06.1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 3 ° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n.146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del d.l. 18 lug.2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana: n.273 del 17 febbraio 2017 recante disposizioni relative alla stagione balneare 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n.3 del 3 marzo 2017;
- VISTE le proprie ordinanze n° 12/99 del 12/03/1999; 33/01 del 30/04/2001; 34/01 del 30/04/2001; 84/03 del 31/07.03; 86/03 del 28.07.03; 87/03 del 30.07.03, 88/03 del 01.08.03, 05/05 del 20/01/05; 31/07 del 30/04/2009; 25/08 del 25/04/2008; 39/09 del 30/04/2009 ;
- VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 7/4/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA: L. R. n°15 del 29.11.2005 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507, recante la "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999 n°205;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, come modificato;
- VISTO il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 08/2/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 dell' 1 giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge.

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio il 1 Aprile 2017 e ha termine il 31 Ottobre 2017. L'eventuale prosecuzione e/o anticipazione dell'attività oltre tale termine è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal comune come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Art. 2 - SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'orario di apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere predisposti i servizi di salvataggio, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 4 della legge regionale n. 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n° 17/98, e, comunque, con almeno 2 assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriori 75 mt..

2. SEGNALAZIONI

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale, l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo. In tal caso dovrà continuare a funzionare in quanto possibile e senza rischio per gli assistenti bagnanti, il servizio di salvataggio. E' raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

3. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

- a) un pattino a disimpegnare il servizio di salvataggio, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:
 - ⇒ -scafo dipinto in rosso recante la scritta "**SALVATAGGIO**" in bianco riportata su entrambi i lati;

- ⇒ n°2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - ⇒ n°1 (una) gaffa o mezzo marinaio.
- a.1) è data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter), quale utile integrazione, e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Essa è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Palermo da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione dell'acquascooter rilasciata da un Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;
 - la moto d'acqua non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
 - la moto d'acqua dev'essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione (4 tempi), deve essere dotata di idonea barella di salvataggio, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
 - la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, posizionata in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale e deve essere dotata di:, cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
 - il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto.
 - per l'uscita la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a mt.5 e lungo non inferiore a mt.10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).
 - l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi.
- b) n°1 (una) cima di salvataggio di **mt.300 (trecento)** di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- c) n.°2 (due) salvagente anulari omologati dipinti di rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt.25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- d) Pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di cui al successivo comma 5;
- e) Binocolo e megafono;
- f) Una torretta di avvistamento **con altezza minima di mt.2 dal piano di spiaggia**, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in **posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione in modo** che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

4. DOTAZIONI AGGIUNTIVE

E' altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di attrezzature a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandate, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa a cura del concessionario.

Art. 3 - DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. **Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata nella immediata vicinanza della struttura balneare e a disposizione della stessa.** Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta **"PRIMO SOCCORSO"**, e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti da:

- a) n°2 (due) bombole di ossigeno, di 2 lt., con relativi riduttori di pressione e flussometro(*);
- b) vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- c) pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
- d) n°1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- e) n°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;
- f) n.2 cannule oro-faringee di cui una pediatrica;
- g) aspiratore portatile;
- h) **barella a cucchiaio.**

Ove, tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico(D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura.

(*) Possono essere utilizzate bombole di diversa capacità, solo se nel certificato di omologazione/conformità viene riportato la dicitura trasportabili.

Art.4 - DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. DOTAZIONI:

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni ad uso individuali costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca **"SALVATAGGIO"**;
- b) galleggiante ovoidale "bay-watch" con sagola e cintura;
- c) fischietto;
- d) maschera, snorkel e pinne corte;
- e) giubbotto di salvataggio "lifejacket";
- f) casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi).

2. DOVERI:

- a) Il bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

b) Egli è tenuto:

- ⇒ a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero a segnalare con la prescritta bandiera di colore giallo, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;
- ⇒ a presidiare la torretta di avvistamento;
- ⇒ a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta**, riportante la dicitura "SALVATAGGIO" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- ⇒ a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- ⇒ a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- ⇒ a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- ⇒ a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- ⇒ a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- ⇒ informare l'autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, seguendo lo schema di cui all'allegato 1).

Art. 5 - SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall'articolo 14 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

Art. 6 - STRUTTURE ELIOTERAPICHE

Le strutture balneari operano per fini *esclusivamente* elioterapici, **solamente** laddove non è consentita la balneazione, giusto decreto Assessorato alla Sanità. E' fatto obbligo ai concessionari di tali strutture issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura **"STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON CONSENTITA E NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

Art. 7 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare ampia massimo **trecento** metri, di fronte alle coste pianeggianti, e **cento** metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.
2. A limite (lato mare) di tale fascia, i responsabili delle “strutture balneari” devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
Analogamente devono procedere i Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno, ma frequentate dai bagnanti.
Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un’adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (di massima italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.
3. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all’Autorità Marittima.
4. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure (m 1,60) deve essere segnalato mediante l’apposizione di gavitelli / galleggianti.
Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. – 1,60) NON SEGNALATO”**.
5. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
 - a) l’ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
 - b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l’adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione.
Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua.
 - c) E’ vietata l’evoluzione dei surf e dei kite-surf ad una distanza inferiore di 50 mt. da quella indicata al precedente comma 1. Inoltre lì dove sia appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di unità da diporto ad una distanza inferiore a 50 metri lungo la fascia di specchio acqueo parallela alla linea di posizione dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 1.
 - d) E’ vietata la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1.

Art. 8 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

1. nell'ambito dei porti di Palermo, Ustica, Balestrate, Trappeto, Addaura, S. Erasmo, Vergine Maria, Acquasanta, Arenella, Bandita, Fossa del Gallo, Isola delle Femmine, Mondello, Sferracavallo, Balestrate e Terrasini.
2. nel raggio di cinquanta metri, duecento metri per il porto di Palermo, dalle rotte di accesso/uscita delle navi dagli anzidetti ambiti portuali, nonché dalle strutture portuali di cui sopra;
3. negli specchi acquei compresi nel raggio di duecento metri da depositi o allevamenti di molluschi eduli;
4. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
5. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;
6. all'interno dei corridoi di lancio.
7. In tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni interessati.
8. Oltre la fascia di mare indicata dal precedente art.7, comma 1.

I Comuni interessati, l'Autorità Portuale di Palermo o i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare il divieto di cui ai precedenti punti .

Per la balneazione nell'isola di Ustica, e nel litorale compreso tra Isola delle Femmine e Capo Gallo, si rinvia ai decreti istitutivi delle " Riserve Marine ", citati nelle premesse.

Art. 9 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Palermo, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e divieti che verranno disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere è vietato:
 - a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - b) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti, ai sensi del dp. Prot. n.132225 del 28 ottobre 2016;
 - c) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc...; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dalla battigia. Tale distanza nel solo golfo di Mondello è aumentata fino a metri 50;
 - d) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di trecento metri dalla battigia, e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;
 - e) l'esercizio di qualsiasi attività senza aver provveduto alla comunicazione di inizio attività come previsto dalla propria ordinanza n° 12/99 in data 12 marzo 1999, ovvero, laddove previsto, senza autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti;
- f) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia del mare destinata al libero transito;

- g) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti autorità;
 - h) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).
2. I divieti di cui ai punti **b, d, f e h** restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
 3. Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che regolamenta la materia.
 4. E' fatto obbligo ai titolari / gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni di cui al punto 3., la violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 10 - DIPORTO NAUTICO

- 1) La circolazione di battelli pattini ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna.
- 2) La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati. Per la relativa disciplina si rimanda all'ordinanza n° 34/01 del 30 aprile 2001 di questo Ufficio.
- 3) Per quanto attiene alle norme relative alla sicurezza, l'uso e la condotta delle unità da diporto, si rimanda alle ordinanze di questo Ufficio n° 26/11, in data 08/04/2011, n° 84/03, in data 22/07/2003, n° 86/03, in data 28/07/2003, e n° 87/03, datata 30/07/2003, sopra richiamate.
- 4) Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate dai bagnanti. E' altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.
- 5) L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con l'uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non esistono l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne faranno richiesta e riconosciuti idonei dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo. La messa in opera di detti corridoi deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima.
- 6) Per la navigazione, l'accesso e la sosta nelle acque di Ustica e della zona di mare compresa tra Capo Gallo e Isola delle Femmine, si rinvia ai decreti citati in premessa istitutivi delle rispettive "Riserve Marine", ed alle seguenti Ordinanze: n° 8/06 del 25 gennaio 2006(Ustica); n.107/12 del 10 dicembre 2012(Capo Gallo); n.16/13 del 2 maggio 2013 del Comune di Ustica.

- 7) L'uso e la circolazione delle tavole a vela (windsurf-kite-surf), degli acquascooters, l'esercizio dello sci nautico, sono regolamentati dall'ordinanza n° 26/11, in data 08/04/2011, sopra richiamata.
- 8) Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale si applicano le stesse norme e disposizioni valevoli per lo sci nautico, ferma restando la responsabilità della persona od ente autorizzato per ciò che concerne l'idoneità del paracadute.
- 9) L'uso e la circolazione del "JetLev Flyer e del Flyboard", sono regolamentati dall'ordinanza n.62/2015 del 17 luglio 2015.
- 10) Per le attività subacquee si rimanda all'ordinanza 88/03, in data 01/08/2003, sopra richiamata.
- 11) Per quanto attiene l'esercizio del "banana boat" lo stesso sarà disciplinato con separata ordinanza emessa da questa Capitaneria di Porto, che comprenderà le disposizioni anche dei sopraccitati sport acquatici.

Art. 11 - VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988 n° 404 come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n° 207.

E' fatto, tuttavia, divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e comunque dalle spiagge frequentate da bagnanti e da zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 12 - CORRIDOI DI LANCIO

- 1) I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, adeguarsi alle seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) profondità non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
- 2) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.

Art. 13 - NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO

Il noleggio e locazione delle unità da diporto deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 2005 n° 171 attuato con il Decreto ministeriale n. 146/2008 che ha modificato la legge 28 dicembre 1996 n° 647 e successive modifiche. Per i natanti, in particolare, si applicano le norme contenute nell'ordinanza n°26/11, in data 08 aprile 2011, di questo Ufficio.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Palermo e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (all.2), che deve essere compilata all'inizio dell'attività, e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la capitaneria di porto di Palermo e, quando necessario, l'autorità Regionale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

La presente ordinanza nonché le altre ordinanze e regolamenti nella stessa richiamati sono consultabili sul sito ufficiale delle Capitanerie di Porto all'indirizzo:

www.guardiacostiera.it/palermo/

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle normative alle quali essa rimanda sono punite, a seconda dei casi, secondo le vigenti leggi nazionali e regionali nonché dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 15 - OSSERVANZA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga la precedente n° 41/16 del 7 giugno 2016

Palermo li 5 aprile 2017

F.to **IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO**
C.A. (CP) Gaetano MARTINEZ

IL CAPO SEZIONE
C.F. (CP) Giovanni LEONARDIS

